



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE I - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI,
SERVIZIO 4° - AFFARI GENERALI, UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, UNIVERSITÀ'
C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676351 - E-mail mg.raniolo@comune.ragusa.gov.it

Prot. n. 13401/496/I 31/1.

Ragusa, 12.02.2013

OGGETTO: Procedura negoziata Servizio integrativo pulizia immobili comunali e giudiziari.
Richiesta notizie.

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. arrivo n. 12657 dell'08 febbraio 2013 di notizie in merito alla procedura negoziata di cui all'oggetto si rappresenta che la risposta si trova già pubblicata all'albo comunale nella nota prot. 12191/81/I del 6 febbraio 2013.

Il Dirigente
dott. Francesco Lumera

C.A. Dott. Lumera

CITTA' DI RAGUSA	
08 FEB 2013	
PROT. N° <u>12657</u>	
CAT. <u>1 CLAS. 1 FASC.</u>	

Ser. 2
D/02/2013

Spett. la
Comune di Ragusa
Settore I
C. Italia, 72

OGGETTO: Reitero richiesta di modifica importo a base d'asta.

In riferimento alla vostra del 06.02.2012 Protocollo 12195/82/l ricevuta via fax in data 07/02/2012 fa
presente a questa Spettabile Amministrazione, i seguenti principi normativi, inderogabili e vincolanti per le
Stazioni Appaltanti;

- **Premesso**
Che è obbligo delle Stazioni Appaltanti garantire che il valore economico dell'appalto consenta il rispetto del costo del lavoro, quale determinato periodicamente in apposite Tabelle Ministeriali sulla base dei contratti collettivi;
- Che le Stazioni Appaltanti hanno l'obbligo di redigere compiti metrici estimativi con i prezzi vigenti, di indire le gare con i prezzi "attuali" e aggiornati e, dall'altro, gli organi competenti (in Sicilia la Giunta Regionale) hanno l'obbligo di aggiornare annualmente il prezzario regionale delle oo.pp.;
- Che con le nuove disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, L. 92 del 28 giugno 2012, art. 1 comma 12 lettera a), le agevolazioni fiscali previste dalla L. 407/90 non possono più applicarsi se le assunzioni costituiscono attuazione di un obbligo preesistente, come nel caso specifico;
- Che in riferimento al sopra indicato capoverso si mette in evidenza che l'impresa vincitrice è dunque subentrante, deve secondo l'art 4 del C.C.N.L di categoria, assumere i lavoratori precedentemente impiegati con l'impresa uscente, incorrendo così in un obbligo di assunzione allegato)

Che, fermo restando quanto sopra detto, in ogni caso calcolando la base d'asta con l'applicazione della L.407/90 (come da voi fatto) che, permettere di abbattere i contributi a carico dell'impresa consentendo la diminuzione del costo orario da € 15,67 ad € 11,50, la base d'asta risulta comunque incongrua, come di seguito dimostrato:

Monte ore da voi richiesto n°9.000,00 X Costo orario con L.407/90 € 11,50 = Costo manodopera € 103.500,00

Base d'asta da voi indicata € 93.123,60, Inferiore soltanto relativamente ai costi della manodopera di ben € 10.376,40

Per tutto quanto su detto

Chiede

La modifica dell'importo a base d'asta o in alternativa di diminuzione delle ore di servizio richiesto, proporzionandole all'importo a base d'asta rendendo congruo l'importo per lo svolgimento del servizio in oggetto

Non vedendo accolta la nostra legittima richiesta, faremo presente tale situazione all'Osservatorio degli Appalti pubblici di Palermo, alle autorità competenti della Regione Siciliana ed all'Autorità di Controllo sugli Appalti Pubblici "AVCP", ritenendoci liberi di adire le vie legali, con conseguente denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale.

Certi di un immediato riscontro si pongono distinti saluti.

Si allega:

Sentenza numero 2378 del 4 marzo 2010, emessa dal Tar Sicilia, Palermo

Riferimenti Giurisprudenziali

Legge 92/2012

Messina 08.02.2013